

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione